

16 dicembre 1926.

Le due partite sono state tenute distinte fino a quando, avvenuta la fusione delle suddette due Società nella S.A.T.A., con il contratto 26 luglio 1937, il debito della Società, per arretrati, venne determinato sommando gli arretrati dei due mutui e fu stabilito che tale debito, senza ripartizione di quote, restasse complessivamente garantito dalle ipoteche già iscritte sui due alberghi.

Tale clausola venne iscritta in contratto non in base ad una esplicita deliberazione del Consiglio, ma per criterio prudenziale degli Uffici sembrando che, in tal modo, l'Istituto avesse una maggiore garanzia, sia pure limitatamente alle partite arretrate, pel caso che uno dei due immobili subisse una diminuzione di valore.

Occorre però considerare anche che è interesse dell'Istituto di agevolare la Società nelle trattative tendenti ad estinguere al più presto, anche separatamente, i due mutui suddetti, di incerta esazione, (soprattutto per la natura e destinazione degli immobili costituenti la garanzia ipotecaria), e che, inoltre, per effetto delle agevolazioni a suo tempo concesse alla S.A.T.A., fruttano un interesse molto basso (fino al giugno c.a. e salvo rinnovo per uno o più quadrienni, le rate semestrali, calcolate al 5% ed ascendenti a L.356.048,81 sono ridotte a L.300.000).

Il Direttore Generale sottopone comunque la richiesta della S.A.T.A. al Comitato e al Consiglio per le decisioni di loro competenza, e perchè, in caso di accoglimento, vogliano autorizzare la ripartizione del debito arretrato, ai fini della iscrizione ipotecaria sui singoli immobili, dandogli mandato di concordare in proposito ogni modalità e condizione.

Il Comitato delibera di trasmettere al Consiglio con avviso favorevole la suddetta richiesta.

